



Comune di Cervasca

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

**OGGETTO: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria -
Modificazione degli artt. 12-14-37-41-70. Approvazione**

L'anno duemiladodici addì ventisette del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SERALE Aldo - Presidente	Si
2. GARNERONE Enzo - Assessore	Si
3. RABBIA Germano - Vice Sindaco	Si
4. ARMANDO Tiziano - Assessore	Si
5. ROSSO Diego - Assessore	Si
6. PAGOTTO Giovanni - Consigliere	Si
7. FANESI Luca Vincenzo - Assessore	Si
8. MILANO Mauro - Consigliere	Si
9. FERRERO Gianfranco - Assessore	Si
10. GIORDANO Flavio - Consigliere	Si
11. BLESIO Matteo - Consigliere	Giust.
12. SERALE Piero - Consigliere	Giust.
13. TONELLO Aurelio - Consigliere	Si
14. MASSA Giovanni - Consigliere	Si
15. VILLAR Manuela - Consigliere	Si
16. ARMANDO Francesco - Consigliere	Si
17. MARCUCCI Luciano - Consigliere	Si
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Assiste la Dott.ssa VALACCO Susanna, Segretario.

Il Sig. SERALE Aldo, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

determinare gravi rischi di natura etica ed igienico sanitaria. Il trasferimento degli stessi sarà ammesso unitamente al supporto metallico e/o ligneo consistente nel solo fondo della contro cassa di zinco e/o della cassa di legno. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi da reinumare, e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purchè tali sostanze non siano nocive o tossiche, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione dei resti mortali viene stabilito ordinariamente in 5 (cinque) anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti ed in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostane biodegradanti.

b) avviamento alla cremazione, purchè in contenitore di materiale biodegradabile e facilmente combustibile, previa asportazione dello zinco.

Il trattamento prestabilito dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, viene ordinariamente individuato nella loro inumazione.

Tutti rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale di estumulazione sono equiparati a rifiuti speciali e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente.

- 5) Di sostituire l'attuale articolo 70 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per sostituirlo con il novellato art. 70 e con il successivo art. 70 bis aventi il seguente tenore:

art. 70 - Disciplina e retrocessione di loculi cimiteriali

I concessionari e i loro eredi che per qualsiasi motivo non intendano più usufruire di un loculo dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune.

E fatto assolutamente divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato il loculo avuto in concessione; ogni eventuale cessione definitiva di loculi fra privati è nulla.

La domanda di retrocessione del loculo, in regolare bollo, va indirizzata al Responsabile dell'Area Tecnica, e dovrà contenere gli estremi del loculo concesso e del contratto di concessione stipulato.

Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa di concessione in vigore al momento della presentazione della richiesta di retrocessione e verrà computato con riferimento a quella dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi. La somma da rimborsare viene determinata nel seguente modo:

- a) Se la retrocessione avviene entro 5 (cinque) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 70% della tariffa vigente nel caso di loculo inutilizzato, è invece pari al 50% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;
- b) Se la retrocessione avviene decorsi i 5 (cinque) anni e sino ai 20 (venti) anni compresi, dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 50% della tariffa vigente nel caso di loculo inutilizzato, è invece pari al 30% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;
- c) Se la retrocessione avviene decorsi i 21 (ventuno) anni e sino ai 40 (quaranta) anni compresi, dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 40% della tariffa vigente nel caso di loculo inutilizzato, è invece pari al 20% della tariffa vigente nel caso in cui il loculo sia già stato utilizzato;
- d) Se la retrocessione avviene oltre i 40 (quaranta) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 10% della tariffa vigente a prescindere dal suo utilizzo;

Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.

art. 70 bis - Disciplina e retrocessione di aree per la costruzione di edicole funeraria

I concessionari e i loro eredi che per qualsiasi motivo non intendano più usufruire di un'area per la costruzione di una edicola funeraria dovranno obbligatoriamente chiederne la retrocessione al Comune.

E' fatto assolutamente divieto al concessionario o ai suoi eredi di cedere ad altro soggetto privato l'area avuta in concessione; ogni eventuale cessione definitiva di aree cimiteriali fra privati e nulla.

La domanda di retrocessione dell'area cimiteriale, in regolare bollo, va indirizzata al Responsabile dell'Area Tecnica, e dovrà contenere gli estremi dell'area cimiteriale concessa e del contratto di concessione stipulato.

Il rimborso viene calcolato sulla base della tariffa di concessione in vigore al momento della presentazione della richiesta di retrocessione e verrà computato con riferimento a quella dell'atto di concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi. La somma da rimborsare viene determinata nel seguente modo:

a) Se la retrocessione avviene entro 2 (due) anni dalla data del contratto di concessione, la somma da rimborsare è pari al 70% della tariffa vigente;

b) Se la retrocessione avviene decorsi i 2 (due) anni dalla data del contratto di concessione o nei casi di decadenza della concessione medesima ai sensi dell'art. 69 del presente regolamento, la somma da rimborsare è pari al 50% della tariffa vigente.

Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute.

** * * * **

Quindi:

- Considerata l'urgenza dell'esecuzione della deliberazione presente;
- Visto l'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e s.m.i.;
- All'unanimità dei voti favorevoli espressi per alzata di mano;

dichiara la deliberazione presente immediatamente eseguibile.